

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc

con contestuale istanza di notifica ex art. 151 cpc

La sig.ra **Antonietta Vadalà**, nata a Reggio Calabria, il 18.07.1963, residente a Messina, via Santa Caterina Sperone c.f.: VDLNNT63L58H224I, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura che si deposita in foglio separato in una al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, nonché gli Uffici Periferici coinvolti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, 65, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it¹;

per l'annullamento

del decreto di esclusione dalle graduatorie definitive di istituto III fascia personale ATA profilo collaboratore scolastico triennio 2021/2024 prot. 23851 del 29.11.2021

(doc. 1)

¹ Nella fattispecie *de qua*, non sussiste legittimazione passiva dell'istituzione scolastica che ha effettuato i controlli, né della scuola capofila individuata nell'IC di Francavilla di Sicilia secondo gli insegnamenti della Suprema Corte che attribuisce al Ministero datore di lavoro la legittimazione per l'operato dei propri Uffici periferici, financo le scuole quando effettuano, per suo conto, le verifiche (Cass. Civ. sentt. n. 6372/11; n. 20521/08; n. 6460/09 e n. 19158/12).

Premesso

1. La ricorrente giusta bando emanato dal Ministero (**doc. 2**) ha chiesto per la prima volta l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA (profili AA - assistente amministrativo e CS - collaboratore scolastico), giusta istanza convalidata dal sistema (**doc. 3**);
2. All'esito della pubblicazione delle graduatorie, avvenuta il 16.07.2021 nella scuola capofila (**doc. 4**) e nelle varie sedi scolastiche (**doc. 5**) la sig.ra Vadalà risultava utilmente collocata in entrambe le graduatorie (**docc. 6-7**);
3. In data 10.11.2021, la stessa risultava destinataria di un contratto a tempo determinato fino al 28.11.2021 sottoscritto con l'IC di Villafranca Tirrena per il profilo di collaboratore scolastico (**doc. 8**);
4. Come previsto dall' art. 6 c. 11 del bando ministeriale, l'istituto comprensivo procedeva ai controlli amministrativi;
5. Da detto controllo, secondo la Dirigente, emergeva un errore materiale nell'indicazione del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico e, in ragione di ciò, veniva disposta, erroneamente, l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie, per il citato profilo, per tutta la vigenza delle stesse (2021/2024) con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso;
6. In pendenza dell'esito dei controlli, la ricorrente accettava

supplenza presso l'IC La Pira per il periodo 29.11.2021-10.01.2022 (**doc. 9**); detto contratto veniva risolto in autotutela il 02.12.2021 (**doc. 10**) con conseguente ingiustificato pregiudizio economico, dato anche dallo status di disoccupazione immotivato (**doc. 11**);

7. Ad oggi, pertanto, la ricorrente si trova illegittimamente esclusa dalla graduatoria di istituto per il personale ATA III fascia profilo di collaboratore scolastico per un evidente errore nei controlli.

Non v'è dubbio che la ricorrente abbia pieno diritto, alla permanenza nelle citate graduatorie anche per il profilo di collaboratore scolastico in quanto in possesso, come risulta dalla domanda, di diploma di maturità (**doc. 12**).

Si ritiene, pertanto, fondata la richiesta di provvedimento anche *inaudita altera parte* per non pregiudicare oltremodo il diritto della ricorrente alla permanenza nella graduatoria ATA terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico.

Fumus boni iuris

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

1. Violazione di legge.

È evidente l'errore in cui è incorso l'istituto comprensivo di Villafranca Tirrena nel procedere all'esclusione della ricorrente.

Come ben evidenziato nel bando (*cfr. doc. 2*), infatti, per ogni aspirante verrà valutato un solo titolo di accesso, quello più conveniente, come stabilito dalla tabella A di valutazione dei titoli allegata al bando.

Ai sensi dell'art. 6 c. 13 della citata disposizione, infatti *"...In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante."*

Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000..."

La disposizione richiamata, confrontata con la domanda amministrativa della ricorrente, avrebbe dovuto condurre alla valutazione del diploma di maturità e, pertanto, se del caso, alla rideterminazione del punteggio e non certo all'esclusione

atteso il possesso, non contestato, di un titolo di studio superiore già noto alla PA.

Detta circostanza è avvalorata dal fatto che nessun provvedimento è stato preso in ordine alla graduatoria di assistente amministrativo convalidando il possesso del titolo.

Non si comprende di quale errore materiale parli la dirigenza dell'istituto scolastico di Villafranca che è stata la sola a commettere un errore.

Ciò che emerge dai documenti versati in atti, infatti, la sola iniziativa che si sarebbe dovuta avviare è la correzione del punteggio in quanto il diploma è stato valutato 7,33, in misura inferiore rispetto al titolo di qualificazione triennale ritenuto non valido all'esito dei controlli, al quale era stato attribuito il punteggio di 8.50.

La ricorrente, nella propria istanza, ha indicato compiutamente tutti i titoli culturali posseduti e non può certo addebitarsi alla stessa l'erronea attribuzione del punteggio che avviene in maniera automatizzata.

In sede di verifica, la scuola incaricata dei controlli, avrebbe dovuto valutare la domanda nella sua interezza e non giungere alla conclusione dell'esclusione atteso il possesso di un titolo valido per l'inserimento quale il diploma di maturità, all'esito di un percorso di studi quinquennale.

Si evidenzia in questa sede, che il profilo di collaboratore scolastico prevedeva financo l'inserimento con la sola licenza media al ricorrere delle seguenti condizioni:

- si sono iscritti negli elenchi per le supplenze personale ATA quando questo titolo era ancora valido e **non si sono mai cancellati**. Infatti, per il bando 2021 ATA III fascia restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali gli aspiranti avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento nelle graduatorie del triennio precedente;

- sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto. Anche in questo caso, infatti, per il nuovo concorso III fascia ATA restano validi i titoli di studio ammessi dalla normativa vigente quando gli aspiranti si sono inseriti nelle predette graduatorie e/o elenchi;

- hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, se prestati prima del 25 luglio 2008. Anche in questo caso sono validi i titoli di studio in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio.

In conclusione, pertanto, il diploma conseguito dalla ricorrente al termine di un percorso di studi quinquennale è titolo di accesso idoneo al profilo di collaboratore scolastico²; di ciò la scuola delegata al controllo, non ha tenuto conto.

Non si appalesa rispondente ai criteri di buon andamento ed imparzialità della PA, la determinazione assunta dall'IC di Villafranca Tirrena di procedere all'esclusione della ricorrente seppur in possesso di un valido titolo di accesso.

L'operato della scuola delegata, infatti, si è dimostrato contrario al principio affidamento dell'aspirante con conseguente salvezza della domanda in assenza di responsabilità dello stesso, che nulla ha celato rispetto ai titoli posseduti. La norma è chiara nel ritenere che, nella fattispecie che ci occupa, si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazione del punteggio e non certo all'esclusione.

Ne consegue l'erroneità e la conseguente nullità del decreto di esclusione del 29.11.2021 per la quale si chiede una pronuncia a codesto On.le Tribunale.

Periculum in mora. Provvedimento inaudita altera parte.

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Una siffatta situazione sta arrecando alla ricorrente grave ed irreparabile nocumento e rischia di arrecarne ancor di più.

² **Articolo 2 commi 4 e 5 (lettera G)** prevedono "qualsiasi diploma di maturità" quale titolo di accesso per il profilo di collaboratore Scolastico (CS). È evidente che in ossequio a quanto previsto dalla tabella di valutazione, il sistema ha valutato il titolo più favorevole per il punteggio più alto; resasi conto che detto titolo non era valido per l'inserimento, la scuola avrebbe dovuto valutare l'altro in quanto noto all'Amministrazione.

In ragione dell'errata esclusione dalla graduatoria, tra l'altro senza consentirle alcun diritto di difesa, la stessa non potrà più stipulare d'ora in avanti e fino al prossimo rinnovo delle graduatorie previsto per il 2024, alcun contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico; ciò in ragione della colpevole condotta dell'istituto scolastico delegato ai controlli.

Ciò configura un'illegittima ed incomprensibile disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e determina un pregiudizio "irreparabile" atteso che la deducente si ritrova disoccupata e senza alcuna possibilità di provvedere a se stessa ed alla figlia convivente, studentessa universitaria.

Gli istituti della provincia di Messina hanno continuato ad attribuire incarichi ad altri aspiranti posti in posizione deteriore rispetto alla sig.ra Vadalà che si è vista financo annullare un contratto che le avrebbe consentito un introito certo almeno fino al 10 gennaio, con probabilità di prosieguo.

L'esclusione contestata con l'odierno ricorso sta pregiudicando, oltremodo, la possibilità per la ricorrente di assumere un incarico annuale anche per le successive annualità; bene non altrimenti reclamabile seguendo la via del ricorso ordinario.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate in via cautelare, in quanto è stato illegittimamente negato il diritto a permanere nella III fascia della graduatoria d'istituto per il personale ATA profilo collaboratore scolastico. Per i suesposti motivi la sig.ra Antonietta Vadalà, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, previ adempimenti di rito, l'accoglimento delle seguenti

Domande

- a. pronunciare, *inaudita altera parte*, ogni provvedimento, anche interinale e provvisorio, ritenuto utile a consentire la permanenza della sig.ra Vadalà nella graduatoria di III fascia per la provincia di Messina per il personale ATA profilo Collaboratore scolastico;
- b. in via d'urgenza, ritenere e dichiarare la nullità, annullare, o comunque dichiarare inefficace, per tutte le ragioni indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, decreto di esclusione dalle graduatorie definitive di istituto III fascia personale ATA profilo collaboratore scolastico triennio 2021/2024 prot. 23851 del 29.11.2021, ordinando, se del caso, di procedere alla rideterminazione del punteggio, e di tutti gli atti a questo successivi e consequenziali;

c. per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso l'IC di Villafranca Tirrena dal 10.11.2021 al 28.11.2021, nonché il diritto alla corresponsione del compenso dovuto per il contratto sottoscritto il 29.11.2021 con l'I.C. "La Pira" di Messina con scadenza il 10.01.2022 ma annullato illegittimamente il 02.12.2021.

d. emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;

e. con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile non è dovuto contributo unificato ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano: 1) decreto di esclusione prot. 23851 del 29.11.21; 2) decreto aggiornamento graduatorie personale ATA; 3) domanda di inserimento; 4) decreto pubblicazione IC

FrancaVilla; 5) decreto pubblicazione USP Messina; 6) posizione graduatoria assistente amministrativo; 7) posizione graduatoria collaboratore scolastico; 8) contratto TD IC Villafranca Tirrena; 9) contratto TD IC “La Pira-Gentiluomo”; 10) decreto di annullamento in autotutela; 11) dichiarazione di disponibilità Ufficio del Lavoro; 12) diploma di maturità tecnica.

Messina 31 gennaio 2022

Avv. Giuseppe Minissale

**Istanza per la determinazione delle modalità della
notifica ex art. 151 cpc**

La sig.ra Antonietta Vadalà, rappresentata e difesa come in
atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della
ricorrente a permanere, giusta possesso di idoneo titolo, nelle
graduatorie di istituto per il personale ATA 2021/2024 -
profilo di collaboratore scolastico;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il
ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti gli aspiranti
potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti
inseriti nella detta graduatoria, per il profilo indicato i quali,
in caso di accoglimento delle domande spiegate in ricorso, a
seguito del reinserimento della ricorrente, potrebbero
risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio da questa,
illegittimamente esclusa.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo
gravosa atteso l'alto numero di controinteressati e la
correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e
arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese
le ragioni sottese al ricorso;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura

civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del

giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Vadalà;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si

controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Antonietta Vadalà, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 31 gennaio 2022

Avv. Giuseppe Minissale